l muovi artt. 2500 ter e quater c.c. disciplinano il passaggio da società di persone a società di capitali

## Trasformazioni societarie più facili

### Modifiche deliberate a maggioranza e azioni al socio d'opera

#### DI ANNA GENOVESE\*

Negli articoli 2500-ter, quater e quinquies del codice civile è contenuta la nuova disciplina della trasformazione di società di persone in società di capitali. La disciplina apporta diverse modifiche al diritto vigente, e una particolarmente significativa. Con la riforma si prevede che la trasformazione di società di persone in società di capitali, salvo diversa disposizione del contratto sociale, possa essere decisa dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la quota di partecipazione agli utili. Analoga previsione è dettata per la decisione di fusione (cfr. il nuovo art. 2502 c.c.).

Dopo l'entrata in vigore della riforma, dunque, la necessità che la trasformazione (e la fusione) di una società di persone sia decisa all'unanimità deve ossere prevista da un'apposita clausola contrattuale. Nel silenzio del contratto, la relativa decisione è maggioritaria. Il socio che non concorre alla decisione di trasformazione (o di fusione) ha solo il diritto di recedere dalla società. Resta dubbio, peraltro, il regime di assunzione della decisione di trasformazione (o di fusione) in presenza di una previsione statutaria che richieda l'unanimità per tutte le modifiche statutarie, senza esplicito riferimento anche alla trasformazione (o alla fusione). Dubbio resta anche, per un altro verso, il regime di assunzione della decisione di trasformate la società da un tipo di società di persone a un altro, essendo questa un'ipotesi non contemplata dall'art. 2500-ter c.c.

I soci della Beta suc vorrebbero trasformare la loro società in una spa. Ma non c'è accordo unanime sul numero d'azioni da assegnare ai soci, in particolare ai soci d'opera. Tutti i soci partecipano agli utili in forma paritetica. Per contratto, però, hanno diversi diritti amministrativi e di liquidazione, avendo effettuato conferimenti in denaro di diverso ammontare, e alcuni solo conferimenti d'opera.

UN CASO

AL GIORNO

#### HAI SOLUZIONE

Se il contratto non prevede diversamente, la trasformazione può essere decisa dalla maggioranza dei soci, determinata sulla base della partecipazione agli utili, e salvo il diritto di recesso del socio contrario. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale alla misura

della sua partecipazione, determinata tenendo conto sia del valore assoluto e relativo dei conferimenti sia dei diritti patrimoniali e amministrativi. Anche il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di azioni, in misuru corrispondente alla partecipazione agli utili che gli riconosce il contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, determinata d'accordo tra i soci, ovvero dal giudice, secondo equità. Nel caso di assegnazione di azioni al socio d'opera, le azioni assegnate a tutti gli altri soci si riducono in misura proporzionale.



# E PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ CHE SI TRASFORMA E CAPITALE DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA

Per quanto riguarda il capitale della società risultante dalia trasformazione, questo deve essere determinato sulla base dei valuri attuali dell'attivo e del passivo del patrimonio della socictà che si trasforma, e deve risultare dalla relazione di stima redatta da un esperto, secondo le regole applicate ai conferimenti in natura, Precisamente, a norma dell'art, 2343 c.c. (con designazione dell'esperto indipendente da parte del tribunale e successiva revisione della stima da parte degli amministratori della società), se la società di persone si trasforma in società per azioni o in accomandita per azioui; a norma dell'art. 2465 c.c. (con designazione dell'esperto, persona fisica iscritta nel registro dei revisori contabili o società di revisione, direttamente da parte della stessa società che si trasforma e senza successiva revisione a opera degli amministratori della società) se la società di persone si trasforma in una società a responsabilità limitata.

Con la riforma il legislatore prende posizione anche sulla questione delia possibile rivalutazione dei beni della società di persone, L'art. 2500-ter c.c., secondo comma, fa riferimento al valore »attuale» degli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio della società che si trasforma. La rivalutazione del patrimunio netto della società, ai 6ni della determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione, è possibile ma non vincolante. La stima del patrimonio netto della società deve solo attestare che il valore attuale del patrimonio netto della società che si trasforma non è inferiore al valore ascritto al capitale della società risultante dalla trasformazione.

## M ASSEGNAZIONE DI AZIONI O QUOTE AL SOCIO D'OPERA

L'art. 2500-quater c.c. disciplina l'assegnazione delle azioni o quote (di società a responsabilità limitata (ai soci della società di persone che si trasforma e dispone che essa avvenga in proporzione alla partecipazione originaria. Nella norma è prevista anche la possibilità di assegnazione di un numero di azioni o quote a favore del socio d'opera, con riduzione proporzionale del-

le partecipazioni di tutti gli altri soci. Tale previsione, che si col lega ad altre novità della riforma sui conferimenti non iscritti a capitale, sulle azioni senza valore nominale e sull'assegnazione di azioni e quote in misura non proporzionale ai conferimenti di capitale, solleva essenzialmente problemi di determinazione del valore assoluto e relativo delle partecipazioni sociali che, nelle società di persone, possono avere contenuto altamente disomogeneo.

La valutazione della partecipazione dovrà essere effettuata, d'accordo fra i soci che decidono la trasformazione, con porametri aziendalistici e finanziori, che tengano conto sio del conferimento storico sia dei diretti pa trimoniali e amministrativi del socio,

La determinazione del valore della partecipazione del socio d'opera, ove non stabilità nel contratto come quota di parteci pazione agli utili, è rimessa all'accordo dei soci, e in mancanza all'equità del giudice (cfr. l'art. 2590-quater, secondo comma, c.c. in combinato disposto con l'art. 2263, secondo comma, c.c.). Il tal caso il giudice può scegliere fra diverse valutazioni, oppure operare una media fra queste.

La previsione, peraltro, lascia alcuni problemi irrisolti. Non chiarisce se l'accordo dei soci o, come estrema ratio, la decisione del giudice, debba vertere direttamente sulle azioni o quote da assegnare al socio d'opera, oppure sulta misura della partecipazione agli utili da riconoscere al socio nella società ante trasformazione (cfr. l'art. 2263, secondo comma, c.c.). In merito all'alternativa, deve essere segnalato il rischio di incongruenza insito nella soluzione che assume come oggetto della decisione il numero di azioni o quote da assegnare al socio d'opera dopo la trasformazione. Adottando tale soluzione, la decisione di trasformazione potrebbe essere, e di regola sarà, maggioritaria (cfr. il primo comma dell'art. 2500-ter e.c.), mentre la decisione relativa alle azioni o quote da assegnare al socio d'opera dovrebbe essere sempre unamme toppure giudiziale).

La norma in esame solleva anche il problema degli effetti della decisione di trasformazione della società in attrea della decisione del giudice.

Presumibilmente, in tali casi, l'efficacia della decisione sociale di trasformazione resterebbe sospensivamente condizionata fino alla decisione del giudice, (riproduzione riservata)

\* Fondazione Luca Paciali